

“DOCUMENTO ISTRUTTORIO”

Oggetto: Impresa **ECO ELPIDIENSE SRL** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione di depurazione biologica (D8) trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti situata in località Tenna - Porto Sant'Elpidio.

Sommario

Riferimenti normativi	2
Precedenti provvedimenti autorizzativi	4
Descrizione installazione	5
Iter del procedimento	8
Oneri istruttori	20
Garanzie finanziarie	21
Esito istruttoria	22

Riferimenti normativi

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "*Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 "*Relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "*Testo unico delle leggi sanitarie*";

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "*Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*"

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)*";

Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*";

Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007 "*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti*";

Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e successive modifiche;

Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

Deliberazione della Giunta della Regione Marche 5 ottobre 2009, n. 1547, "*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*";

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale della Marche con deliberazione Amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015;

Regolamento (Ue) 333/2011 del 31 marzo 2011 del Parlamento Europeo "*Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*";

Regolamento Commissione UE n. 715/2013/UE del 25 luglio 2013 "*Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*";

Regolamento (Ue) 2017/852 del 17 maggio 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio "*Sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008*";

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1029 del 24 giugno 2021 della Commissione "*Recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio*";

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue "*Nuovo elenco europeo dei rifiuti — Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce*" e rettifiche del 15/07/2015 e del 6/04/2018;

Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 25 recante, fra l'altro, "*... Semplificazioni Autorizzazione integrata ambientale (AIA)*".

Precedenti provvedimenti autorizzativi

Decreto n. 103/VVA_8 del 17/10/2007 della Regione Marche con il quale si rilasciava, ai sensi degli articoli 5 e 7 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n° 59, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ECO ELPIDIENSE srl di Porto Sant'Elpidio, quale soggetto gestore, per l'esercizio delle operazioni di raggruppamento preliminare (D13), ricondizionamento preliminare (D14), deposito preliminare (D15) e trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi nell'impianto di depurazione chimico-fisico sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio in località Tenna;

Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 della Regione Marche con il quale si rilasciava, ai sensi degli articoli 5 e 7 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n° 59, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ECO ELPIDIENSE srl di Porto S. Elpidio (FM), quale soggetto gestore, per l'esercizio dell'impianto di depurazione biologico D8 e di trattamento rifiuti speciali sito in località Tenna del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM);

Determinazione dirigenziale n. 196 (Reg. Sett.) n. 592 (Reg. Gen.) del 23/04/2014 del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo con la quale si provvedeva a rinnovare, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche con decreto n. 103/VVA_8 del 17/10/2010 per l'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio in località Tenna in località Tenna;

Determinazione dirigenziale n. 37 (Reg. Sett.) n. 100 (Reg. Gen.) del 28/01/2015 del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo con la quale, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto regionale n. 74/VAA_08 del 30/06/2010 dalla Regione Marche per l'impianto di depurazione biologico D8 situato in località Tenna del Comune di Porto Sant'Elpidio, si provvedeva, tra l'altro, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/06 e della DGR 1547/2009 ad approvare delle modifiche non sostanziali e ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 ad autorizzare le emissioni in atmosfera;

Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio prot. n. 16919 del 22/05/2015 con il quale, in attuazione alla determinazione dirigenziale n. 167 (Reg. Sett.) n. 634 (Reg. Gen.) del 4/05/2015 di questo Ente relativamente all'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) sito nel comune di Porto S. Elpidio in località Tenna in località Tenna, si aggiornava l'AIA rilasciata dalla Provincia di Fermo con determinazione dirigenziale n. 196 (Reg. Sett.) n. 592 (Reg. Gen.) del 23/04/2014 e si autorizzavano delle modifiche non sostanziali;

Determinazione dirigenziale n. 209 (Reg. Sett.) n. 938 (Reg. Gen.) del 07/07/2015 del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo con la quale si provvedeva ad aggiornare, per l'impianto di depurazione biologico D8 situato in località Tenna del Comune di Porto Sant'Elpidio, alcune prescrizioni stabilite con la determinazione dirigenziale n. 37 (Reg. Sett.) n. 100 (Reg. Generale) del 28/01/2015 dello stesso Settore;

Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio prot. n. 33860 del 28/09/2017 con il quale, in attuazione alla determinazione dirigenziale n. 37 (Reg. Sett.) n. 345 (Reg. Gen.) del 9/05/2017 di questo Ente relativamente all'impianto di depurazione biologico (D8) situato nel comune di Porto Sant'Elpidio in località Tenna, si aggiornava l'AIA rilasciata dalla Regione Marche con Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e si autorizzavano, ai sensi dell'articolo 29 nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle modifiche non sostanziali.

Descrizione installazione

Presso insediamento industriale sito in Via Mazzini 372/5 località Faleriense comune di Porto Sant'Elpidio insistono i seguenti impianti di trattamento rifiuti:

- il depuratore biologico acque reflue urbane [D8], munito di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 dal dirigente della posizione di funzione Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Marche, di proprietà del Comune di Porto Sant'Elpidio, afferente al servizio idrico integrato AATO4, gestito dal Tennacola S.p.A. su cui la Eco Elpidiense s.r.l. svolge attività di trattamento rifiuti:
- l'impianto di trattamento chimico-fisico [D9], di proprietà della ditta Eco Elpidiense s.r.l. munito di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 196 del 23/04/2014 (R.G. n. 592) di rinnovo della precedente A.I.A. rilasciata dalla Regione Marche con decreto n. 103/VAA_08 del 17/10/2007.

Tali attività sono da intendersi tecnicamente connesse facenti parte di un'unica installazione pertanto si è reputato necessario procedere all'accorpamento in una unica A.I.A. di entrambe le attività (operazione D8 ed operazione D9), avviando il procedimento di riesame dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'installazione è ubicata sul lato sud di via Mazzini (bretella stradale di collegamento tra il Casello Autostradale A14 – Porto Sant'Elpidio e la Strada Statale 16 Adriatica) in località Porto Sant'Elpidio a circa 1100 metri di distanza dal Mare Adriatico e si estende per 13.584 mq di cui mq 11.734 di proprietà del Comune di Porto Sant'Elpidio e mq 1.850 di proprietà Eco Elpidiense srl.

Confina a nord con la Strada Statale 16 Adriatica, a sud col fiume Tenna e ad ovest e ad est con dei terreni agricoli.

La viabilità principale è costituita da via Mazzini che, proseguendo verso ovest, si innesta verso il casello Autostradale, le aree artigianali e le aree produttive della città, mentre avanzando verso est si innesta con la Strada Statale 16 Adriatica e con il sistema di distribuzione del traffico del territorio comunale.

La zona è classificata nel vigente PRG del Comune di Porto Sant'Elpidio come "ZONA G1" e precisamente "Zone per Attrezzature Tecnologiche" e regolamentata dall' art. 30 delle NTA.

L'impianto di depurazione acque reflue urbane D8 è autorizzato A.I.A. dal 2010 al trattamento dei rifiuti biodegradabili liquidi compatibili con la depurazione biologica, così come definiti nella Decisione Commissione Ue 2018/1147/Ue sulle Migliori tecniche disponibili - per le attività di trattamento rifiuti (Bat). Negli anni l'impianto è stato sottoposto ad interventi di modifica sia sostanziali che non, approvate con Determinazioni degli Enti preposti, che ad adeguamenti normativi.

Le modifiche sostanziali e non sostanziali sono state le seguenti:

- a) raddoppio dell'impianto di depurazione acque reflue urbane con la realizzazione di una nuova linea (Linea 2) ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi (R.G. n. 938/R.S. n. 209 del 07/07/2015);
- b) inserimento dell'impianto per la produzione del gesso di defecazione da fanghi. Tale modifica ha comportato l'inserimento di due punti di emissione in atmosfera per gli sfiati dei siti di stoccaggio dei reagenti ed a un controllo sulla qualità del fertilizzante prodotto (correttivo) per i parametri previsti nell'Allegato 3 del D.Lgs. 75/2010 ogni 100 tonnellate di materiale prodotto (lotto).

Gli adeguamenti normativi apportati sono i seguenti:

- a) sostituzione dell'ipoclorito di sodio con altri sistemi di disinfezione indicato dall' NTA del PTA della Regione Marche; la Eco Elpidiense srl, in assenza di protocolli di sperimentazione da parte dalle AATO e/o dell'ARPAM, al fine di individuare i sistemi

alternativi migliori (comma 5 art. 50 delle NTA), ha adottato come agente di disinfezione, l'acido peracetico.

- b) rispetto del limite 3.000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia coli per il periodo che va dal 15 marzo al 15 settembre.

I rifiuti autorizzati alle operazioni di smaltimento D8 (Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) sono quelli ammessi dall'AIA 74/VAA dell'08/06/2010 per un quantitativo pari a 200 mc/giorno. Per tale attività non sono previsti stoccaggi, ma i rifiuti biodegradabili vengono inviati subito ai trattamenti biologici.

In applicazione alla prescrizione n. e) del punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 345RG/37RS del 09/05/2017 della Provincia di Fermo è sospeso il conferimento dei rifiuti con i codici EER 07.06.12-19.07.03-19.02.06 e 19.08.99 durante la produzione del gesso di defecazione da fanghi.

L'impianto D9 è autorizzato alla produzione di gesso di defecazione da fanghi e all'esercizio delle operazioni di raggruppamento preliminare [D13], di ricondizionamento preliminare [D14], di deposito preliminare [D15] e di trattamento chimico fisico [D9] dal 2002 con Determinazione Dirigenziale n° 260, successivamente ha ottenuto l'A.I.A. con Determinazione n° 103/VAA_08 del 7/10/2007 rilasciata dalla Regione Marche ed in data 23/04/2014 è stata rinnovata, rinnovata con Determinazione della Provincia di Fermo RG n. 592 e RS n. 196 del 23 aprile 2014.

I quantitativi di rifiuti autorizzati alle operazioni di smaltimento (Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) sono:

- 100 t/giorno pari a 95 mc/giorno al trattamento chimico – fisico [D9];
- 190 mc/giorno per il deposito preliminare [D15], raggruppamento preliminare [D13] e ricondizionamento preliminare [D14].

I rifiuti trattati sono quelli riportati nella Tabella 4, Quadro 5 dell'Allegato A dell'AIA, successivamente al rinnovo dell'AIA è intervenuta una modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione per il codice EER 16 10 02 di seguito riportata (SUAP- Prot. 16919 del 22 maggio 2015):

- a) eliminazione della specificazione "limitatamente alle acque di dilavamento piazzali" relativa al codice CER 161002 riportato nella tabella 4, del quadro 5, dell'allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 196 del 23/4/2014 (Reg. Gen. n. 592);
- b) la prescrizione relativa ad alcuni codici CER riportati nella tabella 4, del Quadro 5, dell'allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 196 del 23/4/2014 (Reg. Gen. n. 592) "*possono essere gestiti soltanto rifiuti liquidi e fangosi movimentabili esclusivamente con pompe e cisterne*", viene così riscritta "*possono essere gestiti soltanto rifiuti movimentabili e trasportabili esclusivamente con pompe e cisterne e che occupano la forma del contenitore*".

L'impianto di trattamento chimico-fisico con stazione di raggruppamento, ricondizionamento e deposito di rifiuti speciali è autorizzato al trattamento complessivo di 34.675 mc/anno, così come da A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Fermo R.S. n. 196 e R.G. n. 592 del 23/04/2014.

I rifiuti autorizzati al trattamento chimico – fisico sono quelli presenti nella Tabella contenuta nell'Allegato "A", QUADRO 5 dell'A.I.A. come modificata con determinazione del dirigente n. 167 (Reg. Sett.) e 634 (Reg. Gen.) del 04/05/2015 della Provincia di Fermo.

I rifiuti in ingresso, dopo la fase di accettazione, vengono scaricati e prima di essere inviati alla fase di deposito preliminare [D15] vengono sottoposti, durante le fasi di scarico, ai pretrattamenti previsti che sono: grigliatura fine, dissabbiatura in letti per gli autolavaggi e flottazione per le soluzioni con oli. Successivamente vengono effettuati i trattamenti chimici ossidazione/riduzione

chimica, regolazione del pH, dosaggio coagulante; chiari-flocculazione (flocculazione e chiarificazione) con aggiunta di flocculante su bacini conici appositi.

Dal trattamento di chiarificazione il refluo viene inviato alla vasca di verifica e successivamente alle fasi di affinamento costituite da filtro a carbone e resine a scambio ionico.

I fanghi che si formano nei chiariflocculatori vengono inviati alla vasca fanghi da processo chimico fisico e da qui avviati all'estrattore centrifugo con separazione della fase solida da quella liquida.

Il fango prodotto viene sottoposto a caratterizzazione analitica e successivamente smaltito in discarica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003.

Il refluo trattato viene inviato alla pubblica fognatura attraverso due distinte linee, linea percolato di discarica e linea liquidi diversi dal percolato con valori limite allo scarico diversi.

Le fasi di trattamento sono confinate in appositi bacini posti su superfici impermeabilizzate realizzate in modo da contenere eventuali sversamenti, per cui non vi sono interazioni col suolo e con le acque profonde o superficiali.

I rifiuti trattati giornalmente sono al massimo 100 ton (D9) mentre possono essere accumulati nelle aree di deposito preliminare (D15), raggruppamento (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) per tonnellate 200.

Le stazioni di deposito preliminare sono costituite da vasche realizzate in calcestruzzo e da 4 sili di 25 mc installati all'interno di una vasca di contenimento.

L'impianto può lavorare 7 giorni a settimana.

Il 60 % dei rifiuti trattati nell'impianto chimico fisico è rappresentato dal percolato di discarica che proveniente dalla Regione Marche in particolare dalle Province di Fermo e Macerata, il refluo pretrattato viene immesso nella rete fognaria presente nell'area del depuratore urbano.

Gli interventi proposti con la presente pratica riguardano:

- procedimento di riesame dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- inserimento della fase di microfiltrazione sulla linea 2 (nuova);
- sostituzione sulla linea 2 (nuova) dell'agente disinfettante con un sistema ad UV, il sistema di dosaggio PAA verrebbe mantenuto solo per eventuali manutenzioni o rotture del sistema a raggi UV;
- modifica nel PMC la frequenza dei controlli analitici sui lotti di gesso di defecazione da fanghi oggi previsto ogni 100 tonnellate, tenuto conto dei controlli effettuati ad oggi, e degli accorgimenti impiantistici presenti si richiede un controllo ogni 500 tonnellate;
- inserimento dei seguenti codici: EER 02 01 01, EER 02 02 03, EER 02 03 04 ed EER 02 07 04;
- inserire come prescrizioni quelle legate all'attività di trattamento biologico rifiuti 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e regolamentare quanto non legato a tale attività A.I.A. con le norme di settore.

Iter del procedimento

L'impresa ECO ELPIDIENSE Srl (CF.PI. 01262460445) con nota pervenuta il 30/12/2021 (*assunta in pari data al prot. n. 19670*) in qualità di soggetto gestore dell'impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi (D8) situato in località Tenna nel comune di Porto Sant'Elpidio, trasmetteva l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 dal dirigente della posizione di funzione Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Marche.

In fase di esamina dell'istanza, questo Settore rilevava che nello stesso insediamento industriale è attivo anche l'impianto di trattamento chimico-fisico (D9), munito di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 196 del 23/04/2014 (R.G. n. 592) di rinnovo della precedente A.I.A. rilasciata dalla Regione Marche con decreto n. 103/VAA_08 del 17/10/2007.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. i-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto, riteneva che i due impianti fossero da considerarsi un'unica istallazione in quanto le loro attività erano da intendersi tecnicamente connesse.

Questo Settore, quindi, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 1264 del 28/01/2022, dopo aver proceduto, sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del medesimo decreto, alla verifica della completezza dell'istanza, formulava una richiesta di integrazione ai fini della completezza documentale invitando la ditta ECO ELPIDIENSE Srl ad avviare il procedimento di riesame dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modalità unitaria, e, quindi, completando l'istanza già presentata con gli elaborati tecnici relativi anche all'impianto di trattamento chimico-fisico (D9).

Con nota pervenuta il 25/02/2022 (*assunta in pari data al prot. n. 2856*), l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, in ragione della complessità della documentazione da completare, richiedeva, ai sensi dello stesso art. 29-ter, comma 4, una proroga dei termini per l'invio della documentazione integrativa richiesta.

Questo Settore, pertanto, con nota prot. n. 3233 del 03/03/2022 comunicava l'accoglimento della richiesta di proroga dei termini al fine di produrre la documentazione indicata nella richiamata nota prot. n. 1264/2022, comprensiva di tutti gli elaborati necessari per procedere all'accorpamento in una unica A.I.A. di entrambe le attività (operazione D8 ed operazione D9), significando che i termini del procedimento si intendevano interrotti fino alla sua presentazione.

L'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, con nota pervenuta il 30/05/2022 (*assunta in pari data al prot. n. 8358*), e successiva rettifica del 31/05/2022 (*assunta in pari data al prot. n. 8358*) trasmetteva della documentazione tecnica in riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni. Infine, con note pervenute il 15/06/2022 (*assunte rispettivamente al prot. n. 9346 e 9347 del 16/06/2022*) l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl inoltrava la documentazione tecnica significando gli elaborati da dover confermare e quelli, invece, da dover sostituire.

Pertanto, la documentazione presentata dall'impresa ECO ELPIDIENSE Srl per l'avvio del procedimento risultava essere quella riportata nella tabella sottostante:

Nome Elaborato	Nome file	Revisione	Data elaborazione	N.Prot./data Provincia
Domanda di rinnovo/riesame				19670 del 30/12/2021
Attestamento versamento				19670 del 30/12/2021
Ricevuta spese				19670 del

Nome Elaborato	Nome file	Revisione	Data elaborazione	N.Prot./data Provincia
istruttorie				30/12/2021
Relazione Tecnica D8				19670 del 30/12/2021
Verifica applicazione BAT (D8)				19670 del 30/12/2021
Tavola 1 inquadramento urbanistico e territoriale	5.TAVOLA 1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE.pdf	Rev. 1		9346 del 15/06/2023
Sintesi non tecnica	6. SINTESI NON TECNICA INSTALLAZIONE VIA MAZZINI.pdf			9346 del 15/06/2023
Relazione A.I.A. – Accorpamento [D8] + [D9]	7. RELAZIONE AIA ACCORPAMENTO D8+D9.pdf8. PMC ACCORPAMENTO D8+D9.pdf			9346 del 15/06/2023
Piano di monitoraggio e controllo [D8] + [D9]	8.PMC ACCORPAMENTO D8+D9.pdf			9346 del 15/06/2023
Relazione di riferimento – Chiarimenti	9.RELAZIONE RIFERIMENTO ACCORPAMENTO D8+D9.pdf			9346 del 15/06/2023
Schede A.I.A. [D8] + [D9]	10.SCHEDE AIA D8+D9.pdf			9346 del 15/06/2023
Previsionale Impatto acustico [D8] + [D9]	11.PREVISIONALE ACUSTICA.pdf		28/05/2022	9346 del 15/06/2023
Verifica applicazione BAT D9	12.VERIFICA APPLICAZIONE BAT D9.pdf	Rev. 1	14/06/2022	9347 del 15/06/2023
Allegati BAT D9	ALLEGATI BAT D9.pdf	Rev. 3	23/05/2022	9347 del 15/06/2023
Tavola 2 – Planimetria generale D8 + D9	13.TAVOLA 2 PLANIMETRIA GENERALE D8+D9.pdf			9347 del 15/06/2023
Tavola 3 – Schema di flusso attuale	14.TAVOLA 3 SCHEMA DI FLUSSO ATTUALE.pdf			9347 del 15/06/2023
Tavola 4 – Planimetria monitoraggio D8+D9	15.TAVOLA 4 PLANIMETRIA DI MONITORAGGIO.pdf			9347 del 15/06/2023

Nome Elaborato	Nome file	Revisione	Data elaborazione	N.Prot./data Provincia
Tavola 5 – Schema idraulico sito Mazzini	16.TAVOLA 5 SCHEMA IDRAULICO MAZZINI.pdf			9347 del 15/06/2023
Documentazione fotografica (D8) e (D9)	17. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA D8+D9			9347 del 15/06/2023

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 22 giugno 2022 nel sito web della Provincia di Fermo sono stati pubblicati l'indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo del gestore, gli elaborati progettuali e gli uffici ove trasmettere le osservazioni, tenendo luogo alle forme di pubblicità sulle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Questo Settore con nota prot. n. 9868 del 23/06/2022, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla data del 15 giugno 2022 ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ha convocato la conferenza dei Servizi per il giorno 12 luglio 2022.

Nel corso della seduta del 12 luglio 2022, come risulta dal **verbale n. 1** trasmesso agli interessati con nota prot. n. 11418 del 22/07/2022, sono stati affrontati i seguenti aspetti: gli impianti D8 e D9 intesi come un'unica installazione; il riesame delle BATC; le linee delle acque reflue; la documentazione integrativa da presentare e le autorizzazioni agli scarichi. La Conferenza valutando che nell'impianto in esame è prevista la produzione di gessi di defecazione da fanghi, su suggerimento dell'ARPAM (nota prot. n. 21343 dell'11/07/2022), ha deciso di invitare ai lavori l'Autorità designata ai controlli di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., facente capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di aggiornarsi ad altra data per il proseguo dei lavori. L'ARPAM con nota prot. n. 7633 del 02/03/2016 (*assunta con prot. n. 7377 del 03/03/2016*) trasmetteva il rapporto conclusivo della visita ispettiva ordinaria AIA presso il Depuratore comunale di Porto Sant'Elpidio. Nel rapporto l'Agenzia regionale evidenziava che *"Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n° 2427/GEN del 29/04/2008 è stata rilasciata alla ditta Tennacola S.p.A. l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali proveniente dall'impianto di depurazione di Via Mazzini, 375; nella Determinazione n° 2427/GEN del 29/04/2008 di cui sopra è stata rilasciata altresì l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da n° 44 sfioratori di piena a servizio dei collettori fognari afferenti all'impianto di depurazione, come elencati e cartograficamente distinti negli allegati alla Determinazione in parola. Nell'autorizzazione integrata ambientale n°74/VAA_08 del 30/06/2010, non risultano esplicitamente contenuti ed individuati gli sfioramenti di cui sopra"*.

La Conferenza dava atto di quanto evidenziato dall'ARPAM. Il Tennacola S.p.A. si riservava di fare ulteriori approfondimenti sulla questione.

Nella seduta del 4 agosto 2022, la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. 11418 del 19/07/2022, come riportato nel **verbale n. 2** trasmesso con nota prot. n.12519 del 05/08/2022, riguardo la questione, segnalata dall'ARPAM con la nota prot. n. 7633 del 02/03/2016, riguardante gli sfioratori di piena a servizio dei collettori fognari afferenti all'impianto di depurazione non esplicitamente riportati nell'integrata ambientale n°74/VAA_08 del 30/06/2010 [verbale n. 1 della seduta del 12/07/2022], si apriva una ampia discussione sul tema al termine della quale la Conferenza: concordava con la Provincia di Fermo che tale problematica non

rientrasse nell'istanza in esame, che dovesse essere affrontata in tempi brevi e invitava i soggetti interessati ad aprire, quanto prima, un tavolo di confronto per la formulazione di un'ideale istanza. Terminata l'esamina della documentazione presentata dall'impresa ECO ELPIDIENSE Srl in sede di istanza e viste le note prot. n. 919221 del 14/07/2022 della Regione Marche e la nota prot. n. 23727 dell'01/08/2022 dell'ARPAM, ha ritenuto che per poter valutare compiutamente l'istanza proposta, l'impresa avrebbe dovuto presentare entro 30 giorni, fatta salva l'eventuale richiesta di proroga, la documentazione integrativa riepilogata nel richiamato verbale:

1. Impianto di depurazione biologica D8:
 - 1.1. Scheda con i dati di cui all'art. 50 comma 6 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche;
 - 1.2. Specificare il carico massimo previsto e prevedibile in ingresso impianto sulla base dei dati statistici di afflusso turistico e la residua capacità dell'impianto (saldo positivo della differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
 - 1.3. Quantificare in termini di A.E./giorno i rifiuti liquidi trattabili nell'impianto D8 tenendo in considerazione che l'agglomerato servito è soggetto a forte fluttuazione stagionale;
 - 1.4. In riferimento agli artt. 34 comma 7 e 47 comma 2 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche si richiede la lista degli stabilimenti autorizzati a scaricare i propri reflui industriali nella pubblica fognatura servita dall'impianto di depurazione biologica D8 con l'elenco degli inquinanti caratteristici dei reflui prodotti da ciascun stabilimento industriale;
 - 1.5. Specificare se, oltre l'adozione della doppia linea di depurazione è prevista l'adozione di ulteriori tecnologie impiantistiche per il trattamento dei reflui provenienti da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale (tenendo conto di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche)
 - 1.6. Chiarire se presso l'impianto di depurazione biologica D8 è presente un ultimo sfioratore di piena della rete fognaria servita. Nel caso descrivere gli standard costruttivi e le condizioni di funzionamento tenendo presente quanto previsto dall'art. 43 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche;
 - 1.7. Descrizione della fase di raccolta e gestione dei sovralli prodotti dalle unità di grigliatura fine e di trattamento bottini, nonché delle misure messe in atto al fine di ridurre al minimo l'emissione di odori molesti;
 - 1.8. Nel merito del sistema di disinfezione adottato per la linea 1:
 - 1.8.1. Specificare l'intervallo di dosaggio dell'acido peracetico (PAA) espresso in mg/l in rapporto alla portata in uscita impianto e considerando intervalli di pH e temperatura (parametri sensibili per il dosaggio di PAA);
 - 1.8.2. Specificare i tempi di contatto del PAA con il refluo all'interno del comparto di disinfezione;
 - 1.8.3. Specificare il metodo adottato/da adottare ai fini del controllo e del dosaggio dell'Acido Peracetico;
 - 1.8.4. Descrizione delle modalità di carico dell'Acido Peracetico e delle misure messe in atto al fine di evitare qualsiasi contaminazione del suolo e delle acque;
 - 1.8.5. Scheda di sicurezza dell'Acido Peracetico (PAA);
 - 1.9. Nella Relazione Tecnica A.I.A. Elaborato n. 1 (Impianto depurazione biologica D8) la ditta proponente ai punti 4.3 e 4.4 aveva ben relazionato circa la bontà del sistema di disinfezione a U.V. rispetto a quello con acido peracetico, sottolineando, tra l'altro, la scarsa compatibilità dell'uso del PAA in situazioni impiantistiche il cui tempo di contatto garantito è adeguato per l'uso dell'ipoclorito di sodio, con conseguente sovradosaggio di PAA e rischio di rendere l'effluente tossico per gli organismi. Si chiede di valutare la possibilità di prevedere il sistema di disinfezione a U.V. con annesso sistema di ultrafiltrazione anche per la linea 1, visti gli importanti aspetti positivi descritti trattati a favore di tale sistema di disinfezione e visto che l'impianto deve essere dotato di due linee parallele servendo un agglomerato con forte fluttuazione stagionale.
 - 1.10. Descrivere la modalità di conferimento del rifiuto con codice EER 190703 nell'impianto biologico D8;
 - 1.11. Descrivere la natura, le caratteristiche e la compatibilità con il processo di depurazione dei rifiuti con codici EER 020203, 020304 e 020704;
 - 1.12. Descrivere la procedura adottata dall'azienda al fine di valutare la compatibilità del rifiuto con codice EER 190703 con il processo di depurazione biologico D8;
 - 1.13. Specificare le caratteristiche del refluo in uscita tenuto conto di quanto previsto dall'art. 110 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
 - 1.14. Relazione circa la procedura applicata dall'azienda per permettere la produzione dei gessi di defecazione con contestuale sospensione del conferimento dei codici EER 070612, 190703, 190206, 190899 o 190299 (non è chiaro al punto 3.2 quale codice non sarà ammesso tra gli ultimi due);
 - 1.15. Indicare il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi che si intendono attuare alla linea 2 dell'impianto D8 *[verbale n. 1 della seduta del 12/07/2022]*;
 - 1.16. Stabilire il tempo di latenza riguardo alla prescrizione n. e) del punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 345RG/37RS del 09/05/2017 che stabilisce che i codici EER 07 06 12, 19 07 03, 19 02 06 e 19 08 99 non possono essere conferiti durante la produzione del gesso di defecazione da fanghi *[verbale n. 1 della seduta del 12/07/2022]*.
2. Impianto chimico-fisico D9:
 - 2.1. Chiarire se nella rete fognaria situata tra lo scarico dell'impianto di trattamento D9 e l'ingresso dell'impianto di trattamento D8 sono presenti uno o più pozzetti scolmatori;
 - 2.2. Chiarire le caratteristiche dei rifiuti in ingresso con codici EER 190604 e 190606 e la compatibilità con il trattamento chimico-fisico D9.
3. Applicazione BAT:
 - 3.1. BAT 7:
 - 3.1.1. Dalla lettura della Relazione denominata "Verifica BAT AIA Riesame D8" si evince che la frequenza dei monitoraggi dei parametri COD, Azoto Totale, TOC, Fosforo Totale e Solidi sospesi Totali (TSS) è indicata in una volta al mese. Tuttavia, per il processo di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa la frequenza minima di monitoraggio è stabilita in una volta al giorno. Prevedere il monitoraggio conformemente con quanto previsto dalla BAT 7 per il processo di trattamento dei rifiuti a base acquosa o, in alternativa, vista la nota 1 alla stessa tabella, dimostrare la stabilità dei livelli di emissione in uscita impianto tali da poter prevedere un monitoraggio ridotto;
 - 3.1.2. BAT 7 - La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua in conformità con le normative EN elencate dalla stessa. Dalla lettura del Piano di Monitoraggio e Controllo per l'impianto D9, per alcuni parametri, risultano essere utilizzati metodi di analisi diversi rispetto a quelli previsti dalla BAT 7. Aggiornare le metodiche previste nel P.M.C. con quelle dettate dalla BAT 7 o, in alternativa, relazionare circa la parziale applicazione delle disposizioni della BAT stessa.
 - 3.2. BAT 12 - Dalla lettura della Relazione denominata "Verifica BAT AIA Riesame D8" si evince l'assenza del piano di gestione degli odori completo degli elementi previsti dalla BAT 12. Integrare la documentazione con il documento di cui sopra e in particolare identificare le potenziali fonti odorigene (ad esempio fase di scarico bottini, ingresso impianto depurazione biologico, pretrattamenti, ecc);

- 3.3. BAT 14 d - Descrivere le tecniche da adottare al fine di contenere e/o trattare le emissioni diffuse derivanti dalle potenziali fonti odorigene individuate per il rispetto della BAT 12;
- 3.4. BAT 17 - Dalla lettura della Relazione denominata "Verifica BAT AIA Riesame D8 + D9" si evince l'assenza del piano di gestione del rumore e delle vibrazioni completo degli elementi previsti dalla BAT 17. Integrare la documentazione con il documento di cui sopra;
- 3.5. BAT 19 tutti i punti - Dalla lettura della Relazione denominata "Verifica BAT AIA Riesame D8" si evince che la BAT 19 in tutti i suoi punti risulta essere "applicata", "parzialmente applicata", "generalmente applicata". Descrivere le modalità di applicazione di tutti i punti della BAT 19 al fine di permettere una corretta valutazione e/o di proporre misure ai fini della corretta applicabilità/applicazione;
- 3.6. BAT 19 b - Valutare la possibilità di riutilizzo/ricircolo dell'acqua in uscita dall'impianto D8 per i processi di "pulizia delle aree, delle vasche e dei comparti impiantistici, per il carico delle autocisterne e degli autospurgo, per le operazioni di pulizia delle attrezzature e dell'area dell'impianto D9, per le operazioni di contro lavaggio dei filtri, del filtro a carboni e delle resine, oltrechè per i lavaggi delle cisterne a fine scarico da parte dei trasportatori, per irrorazione diretta sulla superficie delle cortecce" (usi acqua previsti a pag. 19 della "Relazione AIA accorpamento richieste Rif. Prot. n. 19670");
- 3.7. BAT 20:
 - 3.7.1. Descrivere le motivazioni della mancata applicazione della BAT 20 per la tecnica dell'"equalizzazione";
 - 3.7.2. Tabella 6.1: chiarire se si intende verificare il parametro TOC o il parametro COD per gli autocontrolli;
- 3.8. BAT 23 a - Dalla lettura della Relazione denominata "Verifica BAT AIA Riesame D8" si evince l'assenza del piano di efficienza energetica. Integrare la documentazione con il documento di cui sopra.
4. Impianto produzione di gessi di defecazione da fanghi:
 - 4.1. Descrivere le fasi di processo che portano alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi;
 - 4.2. Aggiornare la planimetria generale con l'indicazione delle aree deputate a:
 - 4.2.1. operazioni di trattamento dei fanghi di depurazione per la produzione dei gessi di defecazione da fanghi;
 - 4.2.2. deposito fanghi di depurazione in attesa del trattamento;
 - 4.2.3. deposito gessi di defecazione da fanghi in attesa del trasporto.
5. Elaborati grafici:
 - 5.1. Dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini" si evince la presenza di una griglia nell'area di scarico D8 non collettata a nessuna tubazione. Si chiede di modificare la planimetria in parola e di inserire tutti i pozzetti e tutte le linee ad oggi presenti nell'impianto;
 - 5.2. Tra gli elaborati grafici non è presente lo schema a blocchi/schema di flusso dell'impianto di depurazione biologica D8 (è presente nella Tav. 3 – Schema di flusso attuale una rappresentazione della sola "area bottini"). Si chiede di integrare gli elaborati con lo schema/gli schemi di cui sopra;
 - 5.3. Integrare la "Tav 2 – Planimetria generale D8+D9" con la descrizione dei manufatti che costituiscono l'intero processo di depurazione biologica D8 (come è stato fatto per l'impianto D9 e "area bottini") compreso l'impianto di produzione di gessi di defecazione da fanghi per la loro valorizzazione agronomica (cfr. Tav 1 "Planimetria generale impianto - Schema di flusso" Rev. 1 del 08/02/217 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 37/2017).
6. Pozzi di emungimento:
 - 6.1. L'impresa descrive che nell'impianto sono presenti tre pozzi di emungimento per il prelievo dell'acqua ad uso industriale per entrambe le installazioni del sito che sono stati ereditati dal Comune di Porto Sant'Elpidio [verbale n. 1 della seduta del 12/07/2022]. Si chiede di presentare le autorizzazioni e le concessioni idrauliche rilasciate dal competente settore ex Genio civile. Il Comune di Porto Sant'Elpidio è invitato a fornirne supporto per la ricerca di tali atti.
7. Scarico nel corpo idrico superficiale:
 - 7.1. Parimenti, si chiede di presentare l'autorizzazione e la concessione idraulica rilasciate dal competente settore ex Genio civile. Il Comune di Porto Sant'Elpidio è invitato a fornirne supporto per la ricerca di tali atti.
8. Documentazione fotografica
 - 8.1. La documentazione fotografica riportata nel relativo elaborato deve essere integrata introducendo la descrizione (didascalie) delle singole foto.

Le questioni riguardanti le emissioni in atmosfera e l'installazione del biofiltro saranno oggetto dei lavori della prossima conferenza dei servizi, pertanto si invita la ditta, qualora lo ritenesse opportuno, ad integrare la documentazione trasmessa in sede di istanza unitamente all'invio di quella sopraelencata.

L'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, con nota del 05/09/2022, assunta al prot. n. 13766 del 06/09/2023, come chiesto nella seduta del 4/08/2022 dalla Conferenza dei Servizi, trasmette la documentazione riportata nella tabella sottostante.

ELENCO DOCUMENTI INSTALLAZIONE MAZZINI			
			Data invio
1	Domanda di rinnovo/riesame	Rev. 0	30/12/2021
2	Attestazione versamento	Rev. 0	30/12/2021
3	Ricevuta spese istruttorie	Rev. 0	30/12/2021
4	Relazione Tecnica D8	Rev. 0	30/12/2021
5	Stralcio Catastale 1_2000	Rev. 0	30/12/2021
6	Stralcio PRG 1_2000	Rev. 0	30/12/2021
7	Verifica applicazione BAT (D8)	Rev. 0	30/12/2021
8	Tavola 1 – Stato di fatto	Rev. 0	30/12/2021

9	Tavola 2 – Stato di progetto	Rev. 0	30/12/2021
10	Tavola 1 Inquadramento urbanistico e territoriale	Rev. 1 testatina	04/09/2022
11	Sintesi non tecnica	Inviati	15/06/2022
12	Relazione A.I.A. - Accorpamento	Inviati	15/06/2022
13	Piano di monitoraggio e controllo D8 + D9	Inviati	15/06/2022
14	Relazione di riferimento D8 e D9	Inviati	15/06/2022
15	Schede A.I.A. D8 + D9	Inviati	15/06/2022
16	Previsionale acustica	Inviati	15/06/2022
17	Verifica applicazione BAT D9	Inviati	15/06/2022
18	Tavola 2 – Planimetria generale D8 + D9	Rev. 2	04/09/2022
19	Tavola 3 - Schema di flusso sito Mazzini	Rev. 1	04/09/2022
20	Tavola 4 – Planimetria monitoraggio D8 +D9	Rev. 1 + testatina	04/09/2022
21	Tavola 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini	Rev. 1	04/09/2022
22	Tavola 6 – Planimetria linee aerauliche sito Mazzini	Rev. 0	04/09/2022
23	Tavola 7 – Illustrazione fotografica	Rev. 0	04/09/2022
24	Tavola 8 – Particolari costruttivi impianto produzione del gesso	Rev. 0	04/09/2022
25	Documentazione fotografica D8+D9	Rev. 1	04/09/2022
26	Allegati BAT (Punto 17)	Allegato	15/06/2022
27	Risposta/integrazioni Rif. Prot. n. 12519	Rev. 0	04/09/2022
28	Acido Peracetico scheda di sicurezza	Allegato	04/09/2022

Il 4 ottobre 2022 la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 14288 del 13/09/2022, si riunisce per esaminare la documentazione integrativa di cui sopra. Viene presa in considerazione, come si evince dal **verbale n. 3** trasmesso con nota prot. n. 15970 del 10/10/2022, la documentazione riguardante i punti riportati nel verbale n. 2 del 4/08/2022 dal punto n. 1 al punto 11.15 (per il punto 1.11 si rimanda alla seduta successiva), il punto n. 6.1 (pozzi di emungimento) e il punto 7.1 (scarico nel corpo idrico superficiale). Sull'argomento riguardante gli sfioratori di piena a servizio dei collettori fognari afferenti all'impianto di depurazione la società Tennacola SPA rende noto di essere in procinto di presentare una richiesta di AUA ai sensi del DPR 59/2013 per far autorizzare gli scolmatori e gli sfioratori. Pertanto, tale problematica esula dal proseguo della trattazione nell'ambito di questo procedimento di riesame in quanto da affrontare in altra sede. Nel corso della Conferenza la ditta ECO ELPIDIENSE Srl condivide il file Excell TENNACOLA 210913_RM_SCARICHI_INDUSTRIALI contenente la lista degli stabilimenti autorizzati a scaricare i propri reflui industriali nella pubblica fognatura servita dall'impianto di depurazione

biologica D8, che non era stato inoltrato unitamente alla documentazione integrativa del 5 settembre 2022.

Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 10/11/2022, convocata con nota prot. n. 16284 del 13/10/2022, come riportato nel **verbale n. 4** trasmesso con nota prot. n. 18600 del 17/11/2022, si è continuata l'esaminata della documentazione trasmessa dall'impresa il 5 settembre 2022 tenendo conto di quanto riportato dall'ARPAM nella nota prot. n. 35027 del 09/11/2022 e nell'allegato della stessa riguardante la matrice rumore dell'UO Monitoraggio e Valutazione acque e agenti fisici (ID 1533315/07/11/2022/MOS). La documentazione esaminata è stata quella riguardante i punti 3, 4, 5 del verbale n. 2 del 4/08/2022 ad eccezione del punto 3.7.1.

Nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 24/11/2022, convocata con nota prot. n. 18600 del 17/11/2022, come riportato nel **verbale n. 5** trasmesso con nota prot. n. 20192 del 13/12/2022, si è continuata l'esaminata della documentazione trasmessa dall'impresa il 5 settembre 2022 non ancora esaminata riguardante: l'impianto di depurazione biologica D8, l'impianto Chimico-Fisico D9 e lo scarico in pubblica fognatura. Tale documentazione è stata presa in considerazione congiuntamente alla nota della Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud prot. n. 144275 del 23/11/2022 (*assunta al prot. 18973 in pari data*), alla nota del Tennacola spa prot. n. 12955 del 23/11/2022 (*assunta al prot. 19012 in pari data*) ed alla nota dell'ARPAM prot. n. 37248 del 28/11/2022 (*assunta al prot. 19360 del 29/11/2022*). Al termine dell'incontro del 24 novembre la Conferenza ha stabilito che, entro 30 giorni dall'invio del verbale, salvo richiesta di proroga, l'impresa richiedente avrebbe dovuto presentare un'integrazione volontaria costituita dall'aggiornamento della documentazione effettuato sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta e di quelle indicate nei verbali precedenti, riepilogate nel verbale n. 5:

Si ricapitolano, di seguito, le problematiche, emerse nel corso delle sedute succedutesi, per le quali l'impresa si è impegnata a fornire delle "integrazioni volontarie":

- (cfr. punto 1.7 del verbale 3) circa la presenza di emissioni diffuse presso il depuratore, in particolare, il sito di scarico dei bottini e il sistema di grigliatura, presentare un progetto di miglioramento finalizzato a ridurre e contenere le emissioni odorigene nel rispetto delle specifiche BAT delle disposizioni di cui alla parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- (cfr. punti 1.8 e 1.9 del verbale 3) rilevato che deve essere accertato che l'utilizzo dell'acido peracetico non comporti inconvenienti per l'ambiente, fornire una ulteriore relazione di valutazione del rischio connesso a tale utilizzazione;
- (cfr. punto 1.10 del verbale 3) circa il conferimento del rifiuto con codice EER 190703 nell'impianto biologico D8, descrivere le modalità tecniche di ammissione del percolato al depuratore in termini sia quantitativi (per es. mediante una graduazione dello stesso) che qualitativi;
- (cfr. punto 1.13 del verbale 3) non risultano indicate le caratteristiche del refluo in uscita tenuto conto di quanto previsto dall'art. 110 comma 4 del D.Lgs. 152/06, che devono essere specificate;
- (cfr. punto 1.13 del verbale 3) in relazione alla procedura applicata dall'azienda per permettere la produzione dei gessi di defecazione con contestuale sospensione del conferimento di alcuni codici, fornire una scheda riportante quantità, qualità e tempi di latenza dopo il conferimento per ciascun codice ammesso all'impianto di trattamento D8 ma non compatibile con il processo di produzione dei gessi di defecazione ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 e s.m.i.;
- (cfr. punto 4.2.3 del verbale 4) aggiornare la planimetria generale con la TAV. 2 – "Planimetria generale [D8] + [D9]" con l'indicazione delle zone di deposito dei gessi di defecazione in attesa del trasporto;
- (cfr. punto 5.1 del verbale 4 e nota ARPAM prot. n. 35027/2022 ultimo paragrafo) aggiornare la Tav.5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini, con l'indicazione di tutte le linee e i pozzetti presenti nell'impianto (in particolare area dell'impianto di depurazione compresa l'area bottini) tenendo conto delle osservazioni avanzate per la BAT 19f nella citata nota ARPAM;
- con riferimento al contributo dell'ARPAM con nota prot. n. 35027/2022 fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
 - a) (cfr. punto 3.2 del verbale 4) in relazione all'applicazione della BAT 12, si evince ancora l'assenza del piano di gestione degli odori così come previsto dalla stessa BAT;
 - b) (cfr. punto 3.3 del verbale 4):
 - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 14a, attraverso la descrizione di quanto previsto per la gestione dei fanghi da depurazione, è necessario descrivere le attività poste in essere al fine di ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse per tutte le fasi del trattamento;
 - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 14d, attraverso la "presenza di coperture e confinamenti delle sezioni che producono emissioni odorigene, con sistema di abbattimento a umido", è necessario descrivere le attività poste in essere sui punti di emissioni diffuse originate dai processi ed individuate dai flussogrammi della BAT 3;
 - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 14e, nella descrizione dichiara che predisporrà un sistema di bagnatura (per che cosa? dove?);
 - c) (cfr. punti 3.5 e 3.6 del verbale 4):
 - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 19c, che prevede la tecnica della superficie impermeabile per l'intera area di trattamento dei rifiuti, il proponente specifica l'applicazione della BAT riportando la superficie di 135 mq.

- Dalla visione della "Tavola n. 7 – illustrazione fotografica – Rev. 0 Settembre 2022", le aree immediatamente adiacenti a manufatti dedicati al trattamento dei rifiuti/reflui non sono pavimentate. Chiarire la compatibilità tra la scelta di non pavimentare tali aree e l'applicazione della BAT;
- ✓ in relazione all'applicazione della BAT 19e, che prevede la copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti, il proponente specifica che la BAT è applicata. Dalla lettura del Rapporto di ispezione ambientale e dalla visione degli allegati fotografici ai verbali di ispezione redatti nell'anno 2022 e inviati all'Autorità Competente con Prot. ARPAM n. 32364 e 32635 del 17/10/2022 si evince che le aree di stoccaggio dei solidi grossolani e del grigliato provenienti dall'area dei bottini risultano essere scoperti (foto n. 3 e 4); risulta, altresì, che lo stoccaggio delle sabbie e lo stoccaggio dei grigliati provenienti dai pre-trattamenti in testa all'impianto di depurazione avvengono senza nessuna copertura (foto n. 1 e 2). Chiarire le modalità gestionali adottate tali da considerare "applicata" la BAT 19e;
 - ✓ in relazione all'applicazione della BAT 19f, che viene considerata dal proponente "parzialmente applicabile" in quanto "le acque meteoriche all'interno dell'area dell'impianto biologico vengono inviate allo scarico separatamente da quelle di processo", si evince, dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini Rev. 1 Settembre 2022", che non è presente nessuna linea di convogliamento delle acque raccolte dalla griglia per la raccolta delle acque provenienti dalla fase di lavaggio del mezzo (Foto n. 6 effettuata in data 07/09/2022 durante l'ispezione).
Durante l'ispezione del 07/09/2022 i tecnici ARPAM hanno fotografato una griglia di raccolta delle acque posta tra l'area di scarico D8 e l'area dedicata al trattamento dei fanghi (Foto n. 6) ma tale griglia e le linee di convogliamento non sono rappresentate in planimetria (si evincono, tra l'altro, evidenti segni di percolamento diretti alla griglia stessa).
Dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini Rev. 1 Settembre 2022" si evince che sono presenti numero 3 pozzetti di raccolta nei pressi dell'ingresso dell'impianto di cui non è noto il recapito finale.
Dalla lettura della planimetria denominata "Tav. 5 – Planimetria schema idraulico sito Mazzini Rev. 1° settembre 2022" non si evince la condotta di by-pass dell'impianto. Riportare nella planimetria la condotta di by-pass. Chiarire se il by-pass è munito di un sistema di telecontrollo e/o di misurazione della portata e descrivere le modalità di attivazione (ad esempio: troppo pieno? paratia manuale? ecc.).
- d) (cfr. punto 3.7 del verbale 4) in relazione all'applicazione della BAT 20 (tabella 6.1) , si chiede al proponente di chiarire in maniera esplicita se il monitoraggio avverrà per uno dei due parametri, e quale, o per entrambi. Aggiornare conseguentemente tutte le tabelle nel quale compaiono i parametri COD e TOC. Nell'elaborato 3 denominato "Best Available Techniques" alla descrizione della BAT 20 – Tabella 6.1 il proponente dichiara che "Lo scarico industriale non recapita in un corpo idrico superficiale ricevente". Chiarire;
- e) (cfr. punto 3.8 del verbale 4) in relazione all'applicazione della BAT 23a, si ribadisce la necessità di presentare il piano di efficienza energetica.

Questo Settore con nota prot. n. 917 del 20/01/2023 a seguito della richiesta di proroga trasmessa in data 11/01/2023 dall'impresa ECO ELPIDIENSE Srl (*assunta al prot. n. 439 del 12/01/2023*) disponeva la proroga all'11 febbraio 2023 per la presentazione della documentazione di cui sopra.

L'impresa ECO ELPIDIENSE Srl con nota del 10/02/2023, *assunta al prot. n. 2305 in pari data*, in conformità a quanto concordato nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 24/11/2022, presentava un'integrazione volontaria documentale costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- 2. Relazione integrazione volontaria D8+D9 (10/02/2023);
- 3. Piano gestione odori (10/02/2023);
- 3.1 Allegati al Piano gestione odori (10/02/2023);
- 4. TAV 2. Planimetria generale [D8] + [D9] (Rev. 3 – febbraio 2023);
- 5. TAV 3. Schema di flusso attuale sito Mazzini (Rev. 3 – febbraio 2023);
- 6. TAV 5. Planimetria schema idraulico sito Mazzini (Rev. 3 – febbraio 2023);
- 7. TAV 7. Illustrazione fotografica (Rev. 3 – febbraio 2023).

La Conferenza dei Servizi, convocata per l'08/03/2023 (nota prot. n. 2960 del 23/02/2023) di cui al **verbale n. 6**, e per il 21/03/2023 (nota prot. n. 3936 del 10/03/2023) valutava la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla ditta proponente il 10 febbraio 2023. Nella seduta del 21/03/2023, come riportato nel **verbale n. 7** inviato con nota prot. n. 5136 del 28/03/2023, concordava che, entro 30 giorni dall'invio del verbale l'impresa richiedente avrebbe dovuto provvedere a trasmettere l'aggiornamento degli elaborati effettuato sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta e di quelle comunque indicate nei verbali delle sedute precedenti. Il verbale n. 6 dell'08/03/2023 veniva stato trasmesso con nota prot. n. n. 3936 del 10/03/2023.

Si ricapitolano, di seguito, le problematiche, emerse nel corso delle sedute dell'8/03/2023 e del 21/03/2023 succedutesi, per le quali l'impresa si è impegnata a fornire delle "integrazioni volontarie":

1. cf. punto 7 verbale n. 6 dell'8/03/2023
si chiede di migliorare la Tavola 5 indicando la separazione delle acque di prima e di seconda pioggia e riportando tutti i pozzetti presenti nell'impianto.
2. cf. punto 11 verbale n. 6 dell'8/03/2023
Riportare nella Tavola 5 la condotta by-pass, i pozzetti ed alcune opere accessorie. Specificare, inoltre, il criterio che determina l'attivazione del by-pass ed a esplicitare il relativo coefficiente di diluizione (rapporto tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secca misurate nelle 24 ore).
3. cf. punto 12 verbale n. 6 dell'8/03/2023
Modificare il PMC tenendo conto:
 - che non si analizzerà il TOC ma il COD;
 - dei parametri richiamati nello stralcio della Tabella 6.1 riportata nella relazione;
 - che i controlli COD vanno fatti ogni 15 giorni.
4. cf. punto 14 verbale n. 6 dell'8/03/2023
Sostituire nei codici in entrata dell'impianto D8 il codice EER 200399 con il codice EER 161002.
5. cf. punto 15 verbale n. 6 dell'8/03/2023
Modificare il PMC dell'impianto D9 indicando le frequenze dei controlli della "linea altro" e della "linea percolato".
6. cf. punto 1 verbale n. 7 del 21/03/2023
Aggiornare il metodo di determinazione della concentrazione di massa dell'ammoniaca con quello individuato dalla UNI EN ISO 21877:2020 ed attenersi per la concentrazione dell'H₂S a quanto disposto dall'allegato C paragrafo 7 punti 1 e 2 della DGR n. 1106/2018.
7. cf. punto 2 verbale n. 7 del 21/03/2023
Presentare una tabella con l'elenco delle tipologie di rifiuto che verranno sottoposte alla linea altro.
8. cf. punto 5 verbale n. 7 del 21/03/2023
 - Separare le acque di prima e di seconda pioggia del piazzale esterno dell'impianto D9;
 - Raccogliere le acque meteoriche delle coperture comprese quelle dell'Area dei bottini dell'impianto D8;
 - Prevedere una chiusura meccanica dello scolmatore esterno dell'impianto D9 che deve attivarsi in caso di guasto.
9. cf. punto 7 verbale n. 7 del 21/03/2023
Stralciare dall'impianto D9 in entrata i codici EER 190604 ed EER190606.
10. cf. punto 8 verbale n. 7 del 21/03/2023
Modificare il PMC relativamente all'impianto D9 come di seguito sintetizzato:
 - Indicare il valore limite allo scarico D9 prima che vada in fognatura;
 - Prevedere nella linea percolato per il manganese, per il cianuro e, comunque, per le sostanze che non vengono monitorate attualmente, controlli ad ogni scarico per due settimane per poi, in base ai valori, decidere la frequenza dei controlli;
 - Prevedere per il Bario controlli con frequenze settimanali o bisettimanali per due anni;
 - Prevedere per i Fenoli controlli con frequenze mensili come per altri parametri.

Questo Settore con nota prot. n. 7197 del 27/04/2023 a seguito della richiesta di proroga trasmessa in data 21/04/2023 dall'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, *assunta al prot. n. 6950 in pari data*, disponeva la proroga al 17 maggio 2023 per la presentazione della documentazione sopraindicata.

L'impresa ECO ELPIDIENSE con nota del 17/05/2023, assunta al prot. n. 8732 in pari data, in conformità a quanto concordato nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 21/03/2023 presentava un'integrazione volontaria documentale costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- 1. Integrazione volontaria 2/05/2023;
- 2. Allegato 1;
- 3 Allegato 2;
- 4. PMC Accorpamento D8+D9 maggio 2023;
- 5. TAV 5. Planimetria schema idraulico.

Il 21/06/2023 la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 9961 del 06/06/2023, come riportato nel **verbale n. 8** trasmesso con nota prot. n. 11308 del 13/06/2023, presa visione della nota dell'ARPAM prot. n. 21189 del 21/06/2023, *assunta al prot. n. 11132 del 21/06/2023*, e visionata la documentazione trasmessa a titolo volontario dall'impresa in data 17/05/2023, riteneva di riconvocarsi per condividere il documento finale prima della definizione da parte dell'Ente competente e invitava la ditta e il Tennacola a presentare prima possibile, a beneficio della successiva conferenza dei servizi quanto riportato nel verbale n. 8. Di seguito un sunto dei punti più rilevanti:

1. Punto 1. Cf. punto 7 verbale n. 6 dell'08/2023

nella Tavola 5 non sono graficamente riportate le linee di deflusso delle acque e che la risposta andrebbe meglio articolata riguardo al non ristagno di acqua in caso di piogge elevate. La ditta comunica che provvederà ad integrare la documentazione con quanto indicato dal tecnico della Provincia di Fermo.

2. Punto 3. Cf punto 12 verbale n. 6 dell'08/03/2023
La Conferenza decide di affrontarlo successivamente con l'esamina del PMC presentato e del parere rilasciato dall'ARPAM.
3. Punto 8. Cf. punto 5 verbale n. 7 del 21/03/2023
I tecnici dell'impresa comunicano che nel progetto di miglioramento che presenteranno *entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, sarà previsto il progetto di regimazione delle acque meteoriche.*
4. Punto 10. Cf punto 8 verbale n. 7 del 21/03/2023
La Conferenza decide di affrontarlo successivamente con l'esamina del PMC presentato e del parere rilasciato dall'ARPAM.
5. Documentazione Tennacola
Il referente del Tennacola comunica che il parere sui valori dei limiti in deroga (cf. conclusioni verbale n. 7 del 21/03/2023) sarà trasmesso a tutti i soggetti interessati a breve.
Precisa, inoltre, che la tabella condivisa nella seduta del 24/11/2022 (cf. verbale 5) relativa all'elenco dettagliato degli scarichi industriali autorizzati in fognatura risulta essere definitiva, la stessa viene continuamente aggiornata sulla base del rilascio di nuove autorizzazioni. Aggiunge che è possibile verificare un riscontro dei dati forniti sulle nuove autorizzazioni presentate per gli scolmatori.
6. Cf. verbale 6 dell'8/03/2023 punto 6
Si ricordano le prescrizioni riportate al punto 6 del verbale n. 6 dell'8/03/2023.
Il rappresentante del Tennacola e i tecnici dell'impresa comunicano che la nuova centrifuga è stata installata, collaudata ed è funzionante.
La Conferenza, sentito il tecnico dell'ARPAM, considerato quanto dichiarato dal Tennacola e dall'impresa, ritiene superato il capoverso in cui si "*invita la ditta entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad individuare l'area e i sistemi opportuni atti a prevenire inconvenienti ambientali*". Conferma invece la prescrizione precedente: "*entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione la ditta debba individuare e comunicare l'area pavimentata dove posizionare una centrifuga mobile e i sistemi che metterà in atto per prevenire inconvenienti ambientali*".
7. Cf. verbale 5 del 24/11/2023 punto 1 pag. 4
La ditta conferma che il codice EER 190206 è stato escluso dall'elenco dei rifiuti in trattamento in D8 per essere destinato solo in D9, così come già autorizzato.
8. PMC. Impianto Biologico D8
Punto 4.8 del PMC: L'impresa sentite le motivazioni del tecnico dell'ARPAM comunica che integrerà/aggiognerà il PMC secondo tutte le osservazioni fatte dall'Agenzia Regionale nel parere presentato con nota prot. n. 21189 del 21/06/2023.
Tabella a pag. 18: nella nota con asterisco (*) viene tolto il riferimento al parametro "grassi e oli minerali e vegetali"
Punto 5.4: Vengono stralciate le tabelle contenenti attività a carico degli enti di controllo.
Punto 7.1 - Emissioni convogliate D8: Per il parametro H₂S il metodo previsto non è compreso tra quelli di cui al decreto reg. 258/2019 e pertanto deve essere modificato.
Punto 7.1 – Emissioni diffuse: vanno utilizzati i esclusivamente i metodi previsti dal decreto reg. 258/2019.
Punto 7.2: vanno utilizzati i esclusivamente i metodi previsti dal decreto reg. 258/2019.
Punto 8.4: l'impresa proporrà una tabella con la specificazione dei parametri e dei valori associati.
La Conferenza ne prende atto e approva le indicazioni sopra riepilogate.
9. PMC. Impianto Biologico D9
Punto 4.9 e punto 7.1: L'impresa sentite le motivazioni del tecnico dell'ARPAM comunica che integrerà/aggiognerà il PMC secondo tutte le osservazioni fatte sull'argomento dall'Agenzia Regionale nel parere presentato con nota prot. n. 21189 del 21/06/2023.
Punto 7.2 - trattamento chimico fisico D9 (da pag. 29 - 31 del PMC): Riguardo i valori limite per i parametri "Arsenico", "Cromo" e "Nichel", che l'ARPAM ritiene debbano essere rimodulati in sede di Conferenza, dopo ampio confronto tra i tecnici dell'impresa, dell'ARPAM e della Provincia di Fermo, sentite le motivazioni tecniche e scientifiche, si convengono i seguenti valori limite:
- Arsenico: mg/l 0,2;
- Cromo: mg/l 1,5;
- Nichel: mg/l 1.
La ditta, su invito dell'ARPAM, comunica che presenterà anche per il D9 una tabella con l'indicazione dei monitoraggi degli indicatori di performance già presentata per l'impianto D8 (cf. 5.4 PMC pag. 25 seconda tabella). I parametri dovranno essere quelli previsti per la BAT 20.
La Conferenza prende atto di tutto sopra e approva.
A conclusione della Conferenza il tecnico dell'ARPAM chiede che la Provincia di Fermo nella stesura dell'atto di rilascio dell'autorizzazione tenga conto dei riscontri dei controlli effettuati dalla stessa Agenzia regionale agli impianti D8 e D9 già trasmessi a detto Ente. La Conferenza ne prende atto e approva.

L'Impresa ECO ELPIDIENSE Srl con nota del 12/06/2023, *assunta al prot. n. 10490 del 13/06/2023*, chiedeva una precisazione riguardo alla vigenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto depurazione biologica (D8) di rifiuti situato in località Tenna - Porto Sant'Elpidio, rilasciata con Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 dal dirigente della posizione di funzione Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Marche.

Questo Settore, quindi, con nota prot. n. 10702 del 23/06/2023, rispondendo alla richiesta sopraindicata, attestava che nelle more della conclusione del procedimento di riesame, l'impresa

ECO ELPIDIENSE Srl, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 11, e dell'articolo 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avrebbe potuto proseguire l'attività di depurazione biologica (D8) di rifiuti presso l'impianto situato in località Tenna - Porto Sant'Elpidio, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella citata autorizzazione rilasciata con Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Con nota del 29/12/2023, assunta al prot. n. 45 del 02/01/2024, l'impresa ECOELPIDIENSE inviava la documentazione volontaria in risposta alle osservazioni formulate con il verbale n. 8.

Con la nota assunta al prot. n. 3611 del 28/02/2024 l'impresa ECOELPIDIENSE inviava la documentazione sostitutiva a quella trasmessa il 29 dicembre 2023

Con nota prot. n. 5402 del 27/03/2024 si convocava per il 16/04/2024 la 9° Conferenza dei Servizi per la valutazione della documentazione sostitutiva volontaria, allegando alla medesima nota i testi della bozza di determinazione dirigenziale e della bozza del "Quadro prescrittivo" con annotazioni da valutare, discutere ed emendare al fine di addivenire alla redazione dei testi definitivi quale base degli atti costituenti il provvedimento finale di riesame rilasciato dall'Autorità competente. Nel corso della conferenza, di cui al **verbale n. 9**, si informava che la Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud, con prot. n. 430192 del 12/04/2024, comunicava che "non risultano autorizzazioni e/o concessioni idrauliche, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006, inerenti gli scarichi indicati sul fiume Tenna ed afferenti l'impianto in esame". Il Comune di Porto Sant'Elpidio informava circa l'incarico affidato dallo stesso ente ad un professionista per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni/concessioni di competenza del Settore Genio Civile comunicava che era stata rilasciata la concessione idraulica relativa ai pozzi. Si avviava la valutazione dei testi della bozza di determinazione dirigenziale e della bozza del "Quadro prescrittivo", precedentemente trasmessi ai componenti della Conferenza.

La Conferenza proseguiva i lavori nelle sedute del 19/04/2024 (di cui al **verbale n. 10**), convocata con nota prot. n. 6612 del 16/04/2024, del 07/05/2024 (di cui al **verbale n. 11**), convocata con nota prot. n. 7207 del 24/04/2024, e del 21/05/2024 (di cui al **verbale n. 12**), convocata con nota prot. n. 8171 del 13/05/2024. In tali sedute si procedeva ad esaminare ed emendare i testi del "Quadro prescrittivo" e del Piani di Monitoraggio e Controllo." Inoltre:

- nella seduta del 19/04/2024, si invitava l'impresa richiedente a presentare uno schema grafico che illustri le modalità di funzionamento del sistema cosiddetto di "salvaguardia idraulica";
- nella seduta del 07/05/2024, a specifica domanda, i rappresentanti dell'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. chiarivano che le acque piovane (bianche) raccolte nei piazzali non soggetti a potenziali contaminazioni vengono allontanate dall'impianto per poi essere smaltite per dispersione sul terreno in aree non fluviali. Quindi, anche ai fini del carico idraulico, al fiume afferisce soltanto uno scarico derivante dal depuratore civile (impianto D8);
- nella seduta del 21/05/2024, in apertura dei lavori, il P.I. Luca Frinconi della Soc. TENNACOLA SPA informava che lo stesso ente aveva predisposto il parere scritto riguardo ai valori limite in deroga allo scarico dei reflui derivanti dalle operazioni di trattamento D9 in rete fognaria riguardanti il Ferro e l'Alluminio, come già richiesto in precedenza (cfr. verbale n. 7, punto 8). Nello stesso parere venivano fornite precise indicazioni e prescrizioni che, la Conferenza conveniva di introdurre nel Quadro Prescrittivo dell'AIA, da coordinare con quelle già predisposte;
- nella medesima seduta, l'impresa Eco Elpidiense srl presentava lo schema grafico che illustra le modalità di funzionamento del sistema cosiddetto di "salvaguardia idraulica", da inserire fra gli elaborati progettuali da approvare. La Conferenza aggiungeva, al riguardo, una specifica *prescrizione gestionale*: "L'eventuale attivazione della salvaguardia idraulica

avverrà quando la portata del refluo all'ingresso alla fase biologica del depuratore risulterà uguale o superiore di 6 volte circa rispetto alla portata media nera (*in tempo di secca*)".

Infine, nella seduta del 21/05/2024 (di cui al **verbale n. 12**), la Conferenza dei Servizi, a conclusione dei lavori, riteneva di poter **esprimere parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le prescrizioni indicate nel corso dei lavori della stessa ad aggiungersi a quelle di rito previste per tali fattispecie. La Conferenza precisava inoltre che il provvedimento finale avrebbe dovuto comprendere l'approvazione degli elaborati tecnici progettuali ex novo e quelli sostituiti, la versione corretta e modificata del Piano di Monitoraggio e Controllo. Il verbale si chiudeva con l'informazione che l'autorità competente avrebbe predisposto il nuovo "Quadro prescrittivo" corretto e modificato a seguito delle indicazioni contenute nei verbali della Conferenza, da inviare a tutti i soggetti interessati, prima dell'emanazione del provvedimento finale di autorizzazione.

Con nota prot. n. 9135 del 28/05/2024, questo Settore inviava, a tutti i soggetti interessati, il verbale n. **12** e relativi allegati della seduta tenutasi il **21 maggio** 2024 allegando anche i seguenti contributi scritti nel frattempo pervenuti:

- Nota del TENNACOLA S.p.A. prot. n. 7973 del 21/05/2024;
- Nota dell'ARPAM prot. n. 17136 del 24/05/2024.

Comunicava, infine, che, con nota separata, ai fini della successiva conclusione del procedimento di cui trattasi, sarebbe stato inoltrato il "Quadro prescrittivo" nella versione corretta e modificata sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Oneri istruttori

Sulla base del modulo di calcolo delle spese istruttorie per il rilascio dell'A.I.A. (*file Spese_Istruttorie_II (1).xls*) scaricabile dal sito della Regione Marche¹, viene predisposto, secondo i criteri individuati dalla D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547, il prospetto contenente la determinazione degli oneri istruttori previsti per il progetto di cui trattasi:

REPORT - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA AIA AI SENSI DELLA DGR 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009 -			
gestore impianto ubicato a	Depuratore D8 - Trattamento D9 PORTO SANT'ELPIDIO VIA MAZZINI		provincia di FERMO
ANAGRAFICA COMPLESSO		TIPOLOGIA DI ISTRUTTORIA:	
DENOMINAZIONE	Depuratore D8 - Trattamento D9	1 IMPIANTO ESISTENTE	4
PROVINCIA	FERMO	2 IMPIANTO NUOVO	
COMUNE	PORTO SANT'ELPIDIO	3 MODIFICA SOSTANZIALE	
VIA	VIA MAZZINI	4 RINNOVO	
ATTIVITA' IPPC PRINCIPALE	5,3	PROCEDIMENTI CORRELATI	
ATTIVITA' IPPC SECONDARIA	0	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA/VIA	NO
		PROCEDIMENTO D. LGS 334/99 E S.M.I.	NO
CALCOLO DI C₁			
tipologia impianto		1, 2, 3 o 4	
1 - grande impresa		2	
2 - Media impresa			
3 - Piccola Impresa			
4 - Allevamenti e micro impresa			
CALCOLO DI C_{2a}		calcolo C ₁ € 1.500	
N. di emissioni in atmosfera	4	calcolo C _{2a} € 2.000	
N. di inquinanti	4		
CALCOLO DI C_{2b}		calcolo C _{2b} € 4.500	
N. di scarichi	1		
N. di inquinanti	28		
COMPONENTI AMBIENTALI			
<i>Ulteriore componente ambientale da considerare</i>			
Clima acustico	0	calcolo C _{2a}	0
Tutela quantitativa della risorsa idrica	0	calcolo C _{2b}	0
Campi elettromagnetici e valutazioni energetiche	0	calcolo C _{2c}	0
Odori	0	calcolo C _{2d}	0
Sicurezza del territorio	0	calcolo C _{2e}	0
Ripristino ambientale	0	calcolo C _{2f}	0
TOTALE Comp.Amb.		€ 0	
Rifiuti pericolosi e non pericolosi			
1 - primo rilascio dell'AIA (Impianti nuovi e esistenti) o nuova AIA a seguito di modifica sostanziale		1, 2 o 3	
2 - in caso di modifica sostanziale di impianti nuovi e esistenti o in caso di modifica sostanziale di impianti esistenti o in caso di rinnovo dell'AIA		3	
3 - rinnovo dell'AIA		calcolo C _{2a, b, c} € 150	
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI			
<i>Sistema di Gestione Ambientale</i>			
Certificazione ISO 14001	SI	C _{2a} € 2.295	
Registrazione Regolamento EMAS	SI		
PRESENTAZIONE DOMANDA			
<i>Modalità di presentazione dell'istanza</i>			
1 - Presentata secondo le specifiche dell'A.C. ed in formato elettronico		C _{2a} € 350	
2 - Con copia informatizzata			
COEFFICIENTI CORRETTIVI		SCONTI TOTALE € 2.645	
K1	0,60		
K2	1,00		
K3	1,00		
K4	0,50		
CALCOLO TARIFFA			
T istruttoria	5005		
T finale	2503		
I° Acconto versato ai sensi della DGR 1480 del 02/8/2002			
0 euro (NON VERSATO)		0	
1000 euro (microimprese e allevamenti)			
2000 euro (piccole imprese)			
4000 euro (medie imprese)			
8000 euro (grandi imprese)			
II° Acconto versato ai sensi della DGR 770 del 06/7/2004			
0 euro (NON VERSATO)		0	
1000 euro (microimprese e allevamenti)			
2000 euro (piccole imprese)			
4000 euro (medie imprese)			
8000 euro (grandi imprese)			
ACCONTO		€ 0	
TARIFFA DA PAGARE (saldo)		€ 2.502,50	

La ditta ECO Elpidiense SRL ha versato la suddetta somma di **€ 2.502,50** come di seguito specificato:

- **€ 1.990,00** acconto accertato in data 30/12/2021;
- **€ 512,0** a saldo accertato in data 28/06/2024.

¹ indirizzo web: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Valutazioni-e-Autorizzazioni-Ambientali/Autorizzazione-Integrata-Ambientale-AIA>

Garanzie finanziarie

Il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie:

Rifiuti non pericolosi:

- per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15 – D14 – D13) di rifiuti speciali non pericolosi applicando il punto n. 1 dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio:
200 ton. x 100 €/ton. = € 20.000,00
- per l'esercizio delle operazioni di trattamento (D8 - D9) di rifiuti speciali non pericolosi applicando il punto n. 5, dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio:
300 ton/d x 12 €/ton. = € 3.600,00

La somma degli importi è pari ad € 20.000,00 + 3.600,00 = € 23.600,00.

Ai sensi della Nota B) dell'allegato B), tabella 1, della suddetta delibera, gli importi minimi da garantire per le operazioni congiunte di cui ai Punti 1 e 5 della Tabella 1 per rifiuti non pericolosi la cui somma è superiore a € 20.000 € ma inferiore a € 75.000,00 € si applica l'importo minimo pari a **€ 75.000,00** fatta salva l'eventuale applicazione della riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla medesima determinazione.

Esito istruttoria

L'istruttoria tecnica **AIA** è stata effettuata visti i principi di cui all'art. 6, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, considerato che l'installazione di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi rientra nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.3** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In fase di istruttoria, si è tenuto conto che il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Titolo della Parte quarta del decreto);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del decreto);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto).

L'impianto in oggetto risulta in possesso di registrazione risulta in possesso di certificato EMAS n. registrazione **IT-000821** del 14/02/2008 valida fino al 26/06/2024 ed attualmente in corso di rinnovo da parte di soggetto verificatore ambientale EMAS accreditato. Il successivo riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione sarà disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione oppure quando, ai sensi del comma 8, sono trascorsi **16 anni** decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento purché si conservi l'efficacia di detta certificazione EMAS.

Con nota prot. n. 10273 del 13/06/2024, questo Settore, in qualità di autorità competente, trasmettendo le bozze dei documenti relativi alla determinazione dirigenziale, all'elenco degli elaborati da approvare, al quadro prescrittivo, alla prescrizioni costruttive ed al piano di monitoraggio e controllo, esprimeva l'intendimento di procedere alla conclusione del procedimento di che trattasi, ricordando, fra l'altro che, ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si evidenziava, infine, che, ai sensi dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, questo Settore, in mancanza di eventuali, tempestivi, pareri contrari, avrebbe concluso il procedimento di riesame di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 29-quater, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale.

Con nota prot. n. 9822 del 18/06/2024, la TENNACOLA S.p.A., in riscontro alla suddetta nota di conclusione del procedimento, faceva presente che in ordine agli scolmatori di piena a servizio dei collettori fognari afferenti all'impianto di depurazione, il cui argomento era stato dibattuto nel corso delle sedute del 12/07/2022, del 04/08/2022 e del 04/10/2022, le operazioni di manutenzione delle condotte di scarico al ricettore devono essere effettuate dai Comuni, restando in capo a Tennacola S.p.A. le manutenzioni dei by pass di emergenza derivanti da stazioni di sollevamento. Comunicava, inoltre, che in data 26/04/2023 la stessa società aveva già inoltrato istanza di AUA per gli scarichi idrici provenienti dagli scolmatori di piena e by pass di emergenza delle reti fognarie provenienti dai Comuni di Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, e Porto Sant'Elpidio, il cui procedimento, separato dal presente, risulta in corso.

Si ritiene al riguardo precisare, nella parte dispositiva della determinazione dirigenziale, che nell'autorizzazione allo scarico, diversamente da quanto indicato nel quadro prescrittivo del Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 della Regione Marche (cfr. allegato 3, lett. b, 7° trattino)

non vengono ricompresi gli sfioratori di piena dei condotti fognari afferenti all'impianto di depurazione.

Con lettera del 27/06/2024 (*assunta in pari data al prot. n. 11258*) l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl in riscontro alla nota di conclusione del procedimento prot. n. 10273 del 13/06/2024, riportava alcune osservazioni ed eventuale richiesta di chiarimenti in merito ad alcune prescrizioni riportate nei documenti conclusivi in bozza allegati alla medesima nota, che di seguito vengono sintetizzate con l'indicazione di quelle che lo scrivente ritiene possano essere o non essere recepite negli atti:

Allegato C "Quadro prescrittivo" (*rinumerato successivamente in allegato B*)

Sez. C)

- punto **1.9**: inserire la Tennacola SpA tra i destinatari dell'invio della "Relazione annuale entro il 31 maggio" → Accoglibile
- punto **3.13**: riformulazione della prescrizione: "La gestione dei rifiuti prodotti costituiti da oli usati deve essere effettuata in conformità all'art. 216-bis del D.lgs 152/06, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l'impianto" → Accoglibile
- punto **3.23**: annullamento della prescrizione in quanto già contenuta, in modo corretto, al Punto 5 della sezione E) (Emissioni in Atmosfera) dell'Allegato C "Quadro prescrittivo" → Accoglibile

Sez. D)

- **3** Operazione di trattamento biologico: abrogazione della prescrizione "La Ecoelpidiense S.r.l. dovrà comunicare al Tennacola S.p.A. trimestralmente i quantitativi di rifiuti trattati in D8 presso l'impianto" → Accoglibile

Sez. E)

- punti **6-bis** e **9**: rendere le prescrizioni coerenti in merito alla copertura dei cassoni: → (seppure in parte già coerenti) Accoglibile
- **1**. Quadro delle emissioni: la proposta di sostituire la prescrizione **4**) con quella indicata nella determina n. 209/2015 "Di precisare che i cassoni scarrabili con cui devono essere allontanati i fanghi sono quelli comunemente definiti "cassoni scarrabili a tenuta stagna per fanghi con telo di copertura" potrebbe essere accoglibile; tuttavia, è sufficiente mantenere il punto 5) "Al fine di evitare fenomeni di putrefazione e quindi emissioni odorigene, i fanghi nel cassone scarrabile devono essere avviati a trattamento non appena questo risulti pieno e comunque, anche se non viene raggiunto il pieno carico, al massimo ogni due giorni nei mesi di giugno luglio agosto e settembre e ogni quattro giorni nei restanti mesi; di precisare che i cassoni scarrabili con cui devono essere allontanati i fanghi sono quelli comunemente definiti "cassa scarrabile a tenuta stagna per fanghi con telo di copertura" → Accoglibile parzialmente
- prescrizione **11**): per errori di battitura correggere "locale disidratazione" e sostituirlo con "comparto delle vasche fanghi", in quanto l'aspirazione riguarda questo comparto. La parola "scrubber" va sostituita con "biofiltro". Pertanto, dopo le parole "... l'impresa dovrà accertare" si propone, per maggior precisione, di riformulare il testo nel seguente modo: "... tramite specifiche misure di portata alle due linee di adduzione al biofiltro, l'efficacia di aspirazione sia del comparto stazione di ricevimento e scarico dei rifiuti e dei sili di deposito D15 che dalla linea di aspirazione del comparto delle vasche fanghi, pertanto le due linee dovranno essere dotate di apposito tronchetto di prelievo" → Accoglibile
- prescrizione **15**): sostituire le parole "di entrambi i biofiltri" con le parole "del biofiltro" → Accoglibile
- prescrizione **16**): sostituire le parole "entrambi i biofiltri" con le parole "il biofiltro" → Accoglibile
- tabella di cui alla prescrizione **14**): nella riga *Tempo di contatto* sostituire la cifra 30 con **40** → Accoglibile
- modificare il testo delle note (1) e (2) delle tabelle 1 e tabella 2 con i seguenti "(1) la velocità e la portata devono essere misurati secondo la norma UNI EN 16911:2013. (2) al fine del rispetto della prescrizione del punto precedente, l'impresa è tenuta ad utilizzare i metodi di campionamento ed analisi riportati nel punto precedente." → Accoglibile

Sez. F)

- prescrizione **1.15**: sostituire il testo con il seguente: "Le acque meteoriche ricadenti nell'area bottini e nell'antistante area di movimentazione fanghi devono essere convogliate e opportunamente trattate nell'impianto di depurazione." → Accoglibile

Allegato **PMC** (*rinumerato successivamente in allegato D*)

Punto **3.7.2 Impianto D9 – Tabella 13**:

- il metodo analitico indicato per la determinazione dei metalli Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Rame, Nichel, Piombo, Zinco, Manganese, Mercurio, Alluminio e Ferro, è da aggiornare con il seguente: **UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023** in quanto nel frattempo il laboratorio convenzionato ha adottato detta metodica → Accoglibile

- deve essere aggiunto il parametro selenio integrando la tabella aggiungendo la seguente riga

Selenio	mg/l	0,03	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2023	mensile	Registrazione su supporto informatico
---------	------	------	--	---------	--

Con quest'ultima nota termina l'iter del procedimento.

----0000----

Pertanto, si **propone** di:

1. Di **concludere** il procedimento di cui all'articolo 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza perfezionata il **15 giugno 2022** dall'impresa **ECO ELPIDIENSE Srl** (CF.PI. 01262460445), con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM), per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di modifica migliorativa relativa all'istallazione di smaltimento dei rifiuti non pericolosi compresa nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.3** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa all'impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi (D8) ed all'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) situata in Via Mazzini 372/5 (località Tenna) – Porto Sant'Elpidio (FM) (*foglio catastale n. 25, particelle 484, 544, 746 – foglio catastale 26, particelle 747, 745, 1430, 1431*), ai sensi dell'art. 29-octies del medesimo decreto;
2. Di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Parte quarta del decreto);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del decreto);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto).
3. Di **ricomprensere** l'avvenuta introduzione delle modifiche gestionali – *autorizzata con provvedimento unico prot. n. 33860 del 28/9/20217 rilasciato dal SUAP di Porto Sant'Elpidio in attuazione della determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia n. 37 del 09/05/20217 (R.G. n. 345)* - riguardanti la linea fanghi con l'adozione di un sistema integrativo per il trattamento di stabilizzazione e igienizzazione dei fanghi biologici di supero, finalizzato a procedere alla loro trasformazione in "correttivo" denominato "Gessi di defecazione da fanghi" da utilizzare in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Allegato 3), Cap. 2.1), punto 23, come specificatamente descritto e dettagliato negli elaborati approvati;
4. Di **precisare** che nell'autorizzazione allo scarico di cui al punto 2, diversamente da quanto indicato nel quadro prescrittivo del Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 della Regione Marche (cfr. allegato 3, lett. b, 7° trattino) non vengono ricompresi gli sfioratori di piena dei condotti fognari afferenti all'impianto di depurazione;
5. Di **approvare** gli elaborati di cui all'allegato **A** "Elenco elaborati", acclusi all'istanza in oggetto e successive integrazioni, come riepilogato nell'unito documento istruttorio, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento e nell'allegato **B** "Quadro prescrittivo" nonché nell'allegato **C** "Prescrizioni costruttive";
6. Di **approvare**, altresì, il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'allegato **D** del presente atto;
7. Di **richiamare**, in particolare, l'elaborato n. **4** "3. Relazione BAT AIA Riesame [D8] (Best Available Techniques) (*documentazione trasmessa il 30/12/2021 assunta al prot. 19670*), e l'elaborato n. **9** "Verifica applicazione BAT [D9] Rev. 1° giugno 2022" (*documentazione*

trasmessa il 15/06/2022 assunta il 16/06/2022 al prot. 9347) cui far riferimento nella gestione dell'istallazione di cui trattasi;

8. Di **approvare** le modifiche impiantistiche nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato **C** "Prescrizioni costruttive";
9. Di **precisare** che con l'istanza di che trattasi non sono state richieste né vengono concesse deroghe ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
10. Di **disporre** che, nella gestione operativa dell'istallazione, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, che si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
11. Di **imporre** il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nell'allegato "**B**" "Quadro prescrittivo", nel quale vengono, peraltro, indicate le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ed i relativi quantitativi, autorizzate con il presente atto;
12. Di **prendere atto**:
 - a. della concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante n. 3 pozzi fra la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud e del Comune di Porto Sant'Elpidio Area Servizi del Territorio, datata 04 aprile 2024;
 - b. che la stessa Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 430192 del 12/04/2024, nel precisare che non risultano autorizzazioni e/o concessioni idrauliche, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006, inerenti gli scarichi indicati sul fiume Tenna ed afferenti l'impianto in esame, evidenzia che al fine di poter mantenere gli scarichi in parola, dovrà essere presentata specifica istanza di concessione idraulica ed ottenere il relativo nulla osta idraulico, prima dell'inizio dei lavori, nel caso siano necessarie opere di adeguamento.
13. Di **stabilire** che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) *comunicazione e verifica della messa in esercizio delle parti modificate dell'installazione:*
 - I. Per la messa in esercizio delle parti modificate, di miglioramento dell'installazione, dovrà essere prodotto all'Autorità competente ed all'ARPAM un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità;
 - II. prima di dare attuazione a quanto previsto nell'allegato **B** "Quadro Prescrittivo" al presente provvedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/2006;
 - III. entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di miglioramento di cui all'Allegato **C** "Prescrizioni costruttive", comunica all'Autorità Competente ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori.
 - b) *gestione dell'impianto:*
 - I. in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - II. la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;

d) fasi critiche della gestione dell'impianto

- I. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

e) controlli e monitoraggio:

- I. il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate nel medesimo PMC. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
- II. il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel PMC di cui al punto precedente;
- III. i dati annuali, relativi alle varie matrici ambientali del suddetto PMC, dovranno essere confrontati con quelli del quinquennio precedente - assemblati e raggruppati in tabelle sinottiche per agevolarne il raffronto.

f) altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- I. il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- II. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- III. se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;

g) inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

- I. considerato che l'impresa, all'esito della verifica di sussistenza effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DM 15/04/2019, n. 95, contenuta nell'elaborato "Relazione di riferimento – Chiarimenti" (allegato n. 7 assunto unitamente alla trasmissione dell'integrazione documentale del 15/06/2022 - prot. n. 9346 del 16/06/2022), non ritenendone sussistente l'obbligo, non ha proceduto alla redazione della "Relazione di Riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006, **si stabilisce** che, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio, devono essere eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività

autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

14. Di **tenere conto** che l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, per l'impianto in oggetto, risulta in possesso di certificato EMAS n. registrazione **IT-000821** del 14/02/2008, aggiornata in data 25/02/2022 valevole fino al 26 giugno 2024 ed attualmente in corso di rinnovo da parte di soggetto verificatore ambientale EMAS accreditato;
15. Di **evidenziare** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione sarà disposto sull'istallazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione oppure quando, ai sensi del comma 8, sono trascorsi **16 anni** decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento purché si conservi l'efficacia di detta certificazione EMAS;
16. Di **precisare** che il provvedimento finale è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
17. Di **dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche migliorative progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;
18. Di **avvertire** che entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento finale in esito al procedimento di che trattasi, l'impresa è tenuta ad aggiornare (relativamente al recepimento degli estremi e della scadenza del provvedimento di riesame dell'AIA) la **garanzia finanziaria** determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014) da prestare, a favore della Provincia di Fermo, per un importo complessivo di **€ 75.000 (settantacinquemila)**, fatta salva l'eventuale applicazione della riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla medesima determinazione;
19. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
20. Di **informare** che:
 - a) il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - b) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
 - c) la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni settoriali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dal medesimo decreto;
 - d) l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;

- e) sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- f) il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare o amministratore unico, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.
21. Di **rammentare** che il provvedimento finale dovrà essere notificato in copia conforme telematica (in bollo) all'impresa **ECOELPIDIENSE Srl**, (CF.PI. 01262460445), e dovrà essere trasmesso, in copia digitale, al Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Servizio territoriale di Fermo, all'AST di Fermo, alla TENNACOLA SPA, all'AATO 4 Marche Centro Sud ed alla Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud;
22. Di **mettere** a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale, sul sito web della Provincia e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 97 – Fermo;
23. Di **trasmettere** al SUAP competente per territorio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 25, l'esito del procedimento in oggetto così concluso da questa autorità competente;
24. Di **informare** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza;
25. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
26. Di **rappresentare** che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore.

---000---

Si significa che all'istruttoria tecnica ed alle Conferenze dei Servizi sono stati invitati a partecipare il Dott. Federico Maravalli (Servizio Emissioni) e l'Ing. Marco Barnabei (Servizio Acque).

Fermo, 04/07/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luigi Francesco Montanini